

Ordinanza nr. 39 / 2023 - Prot. n. 5116

Li, 17 Febbraio 2023

Il Comandante

Premesso che l'art. 7, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 demanda all'ordinanza dell'ente proprietario della strada, previa delibera della Giunta Comunale, la puntuale applicazione delle modalità di utilizzazione delle aree a pagamento e che in queste vanno necessariamente ricondotte le modalità per rendere effettivo e verificabile il controllo dell'avvenuto pagamento della tariffa per la sosta negli stalli a pagamento;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 18 del 07/02/2023 con la quale si è provveduto alla ricognizione e ridefinizione generale del servizio di sosta a pagamento con la rimodulazione delle tariffe e ampliamento delle aree;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 12/2022 – Prot. 20859 del 26/07/2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del III Settore Vigilanza: Polizia Municipale – Commercio e SUAP e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati che si intendono qui trascritti,

1. le aree di sosta a pagamento, senza custodia del veicolo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del Codice della Strada, sono situate lungo le seguenti arterie cittadine:
 - Piazza Umberto I° - Via Santi Sabino e Romolo - Piazza Giovanni XXIII - Via Raffaele Aversa - Via Fiume - Via Gramsci - Via Melfi - Via Roma dai civici 2 e 1 ai civici 60 e 65 - Piazza Vittorio Veneto - Largo Bruno Buozzi - Piazza Di Donato - Piazza Garibaldi - Via Ferriera - Via Roma dai civici 62/67 fino al termine - Via S. Nicola - Piazza Leopoldo Cassese - Via Leopoldo Cassese - Via Aldo Moro - Via Manfredi - Parcheggio Villa Comunale - Via Pianodardine - Via Vittorio De Caprariis - Via Appia;
2. le strade cittadine con le aree di parcheggio a pagamento sono suddivise in 4 zone ed in particolare:
 - Zona 1: Piazza Umberto I°, Via Santi Sabino e Romolo, Piazza Giovanni XXIII, Via Raffaele Aversa, Via Fiume, Via Gramsci, Via Melfi, Via Roma dai civici 2 e 1 ai civici 60 e 65, Piazza Vittorio Veneto, Largo Bruno Buozzi, Piazza Di Donato, Piazza Garibaldi e Via Ferriera;
 - Zona 2: Via Roma dai civici 62/67 fino al termine – Via S. Nicola – Piazza Leopoldo Cassese – Via Leopoldo Cassese – Via Aldo Moro
 - Zona 3: Via Manfredi – Parcheggio Villa Comunale - Via Pianodardine;
 - Zona 4: Via Vittorio De Caprariis - Via Appia;
3. la sosta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del Codice della Strada, lungo le seguenti arterie cittadine di cui alle zone 1 – 2 – 3 e 4:
 - a) è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta (Parcometri), senza custodia del veicolo, stabilendo una tariffa fissa di € 1,00 per ora con importo minimo di € 0,50;
 - b) il ticket di pagamento dovrà essere esposto sul cruscotto anteriore del veicolo;
 - c) è vietata la sosta nelle aree a pagamento del centro cittadino a tutti gli autocarri di massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate e i relativi rimorchi;

- d) la sosta dei veicoli è limitata per un periodo massimo di 12 ore;
- e) il parcheggio a pagamento è applicato tutti i giorni dell'anno dalle ore 09:00 alle ore 21:00 con tariffa oraria unica di € 1,00 per ora con importo minimo di € 0,50;
- f) i cittadini residenti in Atripalda lungo le strade delle quattro zone possono sottoscrivere una convenzione di € 60,00 annuale non rimborsabile per le autovetture, a qualsiasi titolo possedute (proprietà – affitto – leasing – comodato – noleggio a lungo termine, ecc.) dal residente richiedente la convenzione come risultante dalla banca dati degli uffici demografici. La convenzione per residenti ricomprende all'interno della zona 1 anche i residenti in Via Cammarota, Vico Caprari, Via Belli, Via Francesco Rapolla, Via Tripoli, Via Carlo, Via San Giovanniello, Via Sant'Ippolisto, Via Santa Sofia, Piazza Tempio Maggiore e Via Piazza;
- g) i titolari delle attività economiche e i relativi lavoratori e/o collaboratori lungo le strade delle quattro zone possono sottoscrivere una convenzione di € 240,00 annuale non rimborsabile con possibilità di frazionamento semestrale per le autovetture, a qualsiasi titolo possedute (proprietà – affitto – leasing – comodato – noleggio a lungo termine, ecc.) dal richiedente la convenzione;
- h) il personale docente e non docente in servizio presso gli istituti scolastici cittadini può sottoscrivere una convenzione di € 45,00 annuale non rimborsabile per le autovetture, a qualsiasi titolo possedute (proprietà – affitto – leasing – comodato – noleggio a lungo termine, ecc.) dal richiedente la convenzione;
- i) il personale dipendente degli uffici pubblici e degli Uffici Postali dislocati sul territorio può sottoscrivere una convenzione di € 120,00 annuale non rimborsabile per le autovetture, a qualsiasi titolo possedute (proprietà – affitto – leasing – comodato – noleggio a lungo termine, ecc.) dal richiedente la convenzione;
- j) chiunque potrà sottoscrivere una convenzione notturna, dalle ore 21:00 alle ore 09:00 senza custodia, presso il parcheggio della Villa Comunale "Don Peppe Diana" al costo mensile di € 40,00 non rimborsabile. Nell'ipotesi in cui le richieste di sottoscrizione della convenzione in esame dovessero essere superiori al numero dei posti disponibili ai fini dell'assegnazione sarà applicato il criterio cronologico.
- I soggetti titolari di abbonamento notturno del parcheggio sottostante la Villa Comunale possono prolungare la sosta negli orari giornalieri in cui è attivo il servizio dei parcheggi a pagamento, dalle ore 09:00 alle ore 21:00, mediante sottoscrizione della ulteriore convenzione:
- di € 5,00 mensili, non rimborsabili, per i residenti della Zona 3;
 - di € 20,00 mensili, non rimborsabili, per i non residenti della Zona 3;
- k) le donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa potranno usufruire in maniera gratuita degli stalli di sosta a pagamento su tutto il territorio cittadino per le autovetture, a qualsiasi titolo possedute (proprietà – affitto – leasing – comodato – noleggio a lungo termine, ecc.) dal richiedente la convenzione;
- l) i medici e pediatri di base con studio ubicato nel Comune di Atripalda (AV) possono usufruire della convenzione così come per i residenti nell'ambito della zona in cui ricade il proprio studio medico per una sola autovettura, a qualsiasi titolo possedute (proprietà – affitto – leasing – comodato – noleggio a lungo termine, ecc.) dal richiedente la convenzione;
- m) i possessori di auto a propulsione esclusivamente elettrica, che hanno diritto alla sottoscrizione della convenzione, potranno usufruire della stessa su tutte le zone del territorio comunale;
- n) i veicoli al servizio delle persone diversamente abili muniti dell'apposito contrassegno potranno usufruire gratuitamente di tutte le aree di parcheggio a pagamento ad eccezione del parcheggio coperto della Villa Comunale per il quale vigono le condizioni cui alla precedente lettera j);
4. le modalità di applicazione delle sanzioni in materia di violazione della sosta in superficie dei veicoli, subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, sono stabilite dal Codice della Strada ed in particolare:
- in caso di sosta effettuata in area a pagamento senza limitazione della durata massima senza corrispondere la tariffa dovuta, avendo pagato un importo inferiore al dovuto, senza esporre la ricevuta comprovante il corrispettivo pagato, oltre la scadenza risultante dal tagliando esposto senza aver provveduto a rinnovare il pagamento, col dispositivo di controllo scaduto senza aver provveduto a riattivarlo effettuando un nuovo pagamento la sanzione di cui all'art. 7, comma 1 lett. f) e comma 14, del Codice della Strada;

- in caso di sosta che si prolunghi per periodi di tempo successivi a quello per il quale è stato eseguito il pagamento della tariffa senza limitazione alla durata massima, la sanzione di cui all'art. 7, comma 1 lett. f) e comma 15, del Codice della Strada. Tale sanzione è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione;
 - in caso di sosta effettuata omettendo il pagamento della prescritta tariffa la sanzione di cui all'art. 157, commi 6 e 8, del Codice della Strada;
 - in caso di sosta effettuata omettendo l'esposizione del ticket di avvenuto pagamento o altro titolo in base al quale risulti la regolarità della sosta, sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile, la sanzione di cui all'art. 157, commi 6 e 8, del Codice della Strada;
5. sono esentati dal pagamento i veicoli a due ruote, i veicoli degli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, degli Uffici ed Enti Pubblici, degli Enti che svolgono servizi di pubblica utilità, dei mezzi della Protezione Civile;
 6. sono rispettati i parametri di cui all'art. 7, comma 8, del Codice della Strada relativi al rapporto parcheggi a pagamento / parcheggi liberi e il rapporto parcheggi a pagamento / parcheggi per disabili di cui all'art. 11, comma 5, del D.P.R. 24/07/1996, n. 503;
 7. le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che tengono luogo delle precedenti, sono intese a ridefinire il nuovo sistema di gestione dei parcheggi a pagamento e sostituiscono integralmente le precedenti ordinanze.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda accessibile dal sito internet "www.comune.atripalda.av.it".

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:
 - ✓ al competente Tribunale Amministrativo Regionale avente sede a Salerno, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione:
 - ✓ Al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 285/1992 sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente ordinanza.



Il Comandante
Dott. Domenico Giannetta